

Copia STATUTO a.s.d. GSK Shotokan Bracciano (articoli essenziali)

ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

omissis

ART. 2 (Scopi e attività)

Comma 1

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire utili e proventi, comunque denominati, fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alle arti marziali, alla conoscenza delle culture e civiltà orientali;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive e culturali;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione:

per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;

può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Comma 2

L'Associazione affida agli istruttori l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai punti a) e) ed f) nella totale autonomia e discrezionalità.

ART. 3 (Risorse Economiche)

omissis

ART. 4 (Soci)

Comma 1

Il numero dei soci è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Comma 2

Il socio minorenne, sino al raggiungimento della maggiore età, sarà rappresentato in obblighi e doveri associativi dal genitore avente la potestà genitoriale.

ART. 5 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo per:

- a. mancato versamento della quota associativa per anni 1 (uno);
- b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 (Doveri e diritti degli associati)

Comma 1

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Comma 2

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto relativamente all'elezione del Comitato Direttivo;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

I soci non maggiorenni sono rappresentati dal genitore avente la potestà genitoriale, il quale, fino al compimento del 18° anno di età del socio minorenne, è soggetto ai diritti e doveri dell'associato stesso.

ART. 7 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina i componenti del Comitato Direttivo nel rispetto dei requisiti e delle eventuali incompatibilità previste dall'ordinamento, ivi incluso quello sportivo.
- b) Propone eventuali iniziative utili all'Associazione e concomitanti con scopi e attività di art. 2.
- c) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo ne richiama convocazione. L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre (3) giorni prima della data della riunione mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax, posta elettronica dotata di ricevuta di ritorno, sms. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

ART. 9 (Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando tra i soci non eletti e disponibili, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) deliberare sull'eventuale esclusione dei soci;
- f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale o mensile.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni sei (6) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta, da recapitarsi mediante lettera semplice, fax, posta elettronica dotata di ricevuta di ritorno, almeno un (1) giorno prima della data della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 (Scioglimento)

omissis

ART. 13 (Norma finale - rinvio)

omissis